

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.

**Condizioni Definitive datate 8 aprile 2011**

**Credit Suisse AG**

**tramite la propria Filiale di Londra**

**“Mediolanum MedPlus Certificate Double Opportunity Key Euro 19”**

**Return Securities con scadenza 2017**

Indicizzato all'Euro Stoxx 50 Index, S&P 500 Index e Nikkei 225 Index

Serie ART0630

(i “**Titoli**”)

emessi ai sensi del Prospetto di Base relativo alle *Yield Option Securities and Return Option Securities* (BPCS-4) nell'ambito del programma di emissioni denominato

**“Structured Products Programme”**

## **PARTE A – TERMINI CONTRATTUALI**

I termini utilizzati nel presente documento mantengono la stessa definizione di cui al Prospetto di Base (BPCS-4) datato 17 Agosto 2010, come modificato ed integrato dai supplementi datati 3 Novembre 2010, 24 febbraio 2011 e 6 aprile 2011 che, congiuntamente, costituiscono un prospetto di base ai fini della Direttiva Prospetti (Direttiva 2003/71/CE) (la “**Direttiva Prospetti**”). Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli ivi descritti ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base e ai relativi supplementi. L'informativa completa sull'Emittente, e l'offerta dei Titoli può essere ottenuta unicamente sulla base della combinazione delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base come supplementato. Copie del Prospetto di Base e di ogni supplemento sono a disposizione presso la sede legale dell'Emittente e le sedi dei Collocatori e degli Agenti ivi indicati.

Le presenti Condizioni Definitive comprendono le condizioni definitive relative all'emissione e all'offerta pubblica dei Titoli in Italia.

I termini e le condizioni applicabili ai Titoli sono (1) i termini e condizioni generali *dei Certificates* e i Termini delle Attività (*Asset Terms*) per i Titoli Equity Index Linked di cui al Prospetto di Base datato 1 luglio 2010 relativo al programma di emissioni denominato “Structured Products Programme” dell'Emittente e (2) i termini e le condizioni di cui al Prospetto di Base datato 17 Agosto 2010 (BPCS-4) relativo alle *Yield Option Securities and Return Option Securities* (che incorpora mediante riferimento le

disposizioni di cui al precedente punto (1)), completati dalle presenti Condizioni Definitive. I riferimenti a tali Prospetti di Base indicano i Prospetti di Base come supplementati alla data delle presenti Condizioni Definitive.

<b>1</b>	Emittente :	Credit Suisse, AG filiale di Londra
<b>2</b>	Numero di Serie:	ART0630
<b>3</b>	Numero di <i>Tranche</i> :	Non Applicabile
<b>4</b>	Termini e condizioni generali applicabili:	<i>Certificates</i>
<b>5</b>	Tipologia del Titolo:	Return Securities
<b>6</b>	Valuta o Valute specificate:	Euro (" <b>EUR</b> ")
<b>7</b>	Valore Nominale Complessivo/Numero di Titoli:	Fino a 30.000 Titoli (equivalenti a EUR 30.000.000)
	(i) Serie:	1
	(ii) <i>Tranche</i> :	Non applicabile
<b>8</b>	Prezzo di Emissione:	EUR 1.000 per Titolo
<b>9</b>	Taglio specificato/Valore Nominale:	EUR 1.000
<b>10</b>	Data di Emissione:	31 maggio 2011
<b>11</b>	Data iniziale dell'operazione	31 marzo 2011
<b>12</b>	Data di Scadenza:	31 marzo 2017 a condizione che la Data del Fixing Finale sia posticipata ad una data successiva, la Data di Scadenza sarà l'ultima tra il 31 maggio 2017 e il terzo Giorno Lavorativo di Valuta successivo alla Data del Fixing Finale.
<b>13</b>	Base dell'Interesse/ Base del Premio::	Non Applicabile
<b>14</b>	Base del <i>Payout</i> :	Applicabile (ulteriori dettagli di seguito)
<b>15</b>	Base del Rimborso/Pagamento:	<i>Equity Index-linked</i>
<b>16</b>	Opzioni Put/Call`	Not Applicabile
<b>DISPOSIZIONI RELATIVE A INTERESSI, PREMI E PAYOUT</b>		
<b>17</b>	<b>Disposizioni relative al Tasso Fisso</b>	Non Applicabile
<b>18</b>	<b>Disposizioni relative al Tasso Variabile</b>	Non Applicabile
<b>19</b>	<b>Disposizioni relative al Premio</b>	Non Applicabile
<b>20</b>	<b>Disposizioni relative al <i>Payout</i></b>	Applicabile
	(i) <i>Payout</i> :	Se ad una Data Osservazione del <i>Payout</i> il Livello di ciascuna Attività Asset Sottostante, (con riferimento all'Ora di Valutazione), (i) è pari o superiore al <i>High Payout Threshold</i> (110 per

cento) del Prezzo *Strike* della relativa Attività Sottostante, il *Payout* per Titolo sarà un importo calcolato come il seguente prodotto :

Valore Nominale x 9.25%

o (ii) è pari o superiore al *Low Payout Threshold* (100 per cento) , il *Payout* per Titolo sarà un importo calcolato come il seguente prodotto :

Valore Nominale x 4.625%

pagabile alla Data di Osservazione del Payout (corrispondente alla relativa Data di Osservazione del Payout), altrimenti il Payout sarà pari a zero.

(ii) Cap del Payout:	Non Applicabile
(iii) <i>Floor</i> del Payout:	Non Applicabile
(iv) Date del Payout:	Cinque Giorni Lavorativi di Valuta successivi alla relativa Data di Osservazione del Payout fatta eccezione per l'ultima Data di Payout che é corrispondente alla Data di Scadenza
(v) <i>Payout Threshold</i> :	High Payout Threshold: 110 per cento. Low Payout Threshold: 100 per cento
(vi) Data/e di Osservazione del Payout	Il 24 maggio di ogni anno a partire dal (e incluso), il 24 maggio 2012 fino al 24 maggio 2016 (incluso) e la Data di Fixing Finale
(vii) <i>Periodo di Osservazione del Payout</i>	Non Applicabile
(viii) <i>Memory Payout</i> :	Non Applicabile
(ix) <i>Payout Call</i> :	Non Applicabile
(x) <i>Payout Put</i>	Non Applicabile
(xi) Knock-in payout Cut Off	Non Applicabile

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO

21	Opzione di rimborso:	Opzione di rimborso 3 applicabile:  (a) Se non é avvenuto l'Evento Knock-in, l'Ammontare di Rimborso Percentuale, moltiplicato per l'Ammontare Nominale; o  (b) Se é avvenuto l'Evento Knock-In, l'Ammontare Knock-in.  "Ammontare Knock-In" é calcolato in base alla seguente formula:  Ammontare Nominale x Prezzo Finale / Prezzo Strike
	FX Adjusted	Non Applicabile
22	Percentuale dell'Ammontare di Rimborso:	100 per cento del valore Nominale per Titolo (che sarà pari al taglio specificato)

23	<i>Cap</i> dell'Ammontare di Rimborso:	Non Applicabile
24	<i>Floor</i> dell'Ammontare di Rimborso:	Non Applicabile
25	Date dell' <i>Averaging</i> Iniziale:	Non Applicabile
26	Data del <i>Setting</i> Iniziale:	31 maggio 2011
27	Date dell' <i>Averaging</i> Finale:	Non applicabile
28	Data del <i>Fixing</i> Finale:	24 maggio 2017
29	Prezzo Finale:	Il Livello (con riferimento all'Ora di Valutazione) dell'Attività Sottostante alla Data del <i>Fixing</i> Finale.
30	Prezzo Strike:	Il Livello (con riferimento all'Ora di Valutazione) dell'Attività Sottostante alla Data del <i>Setting</i> Iniziale.
31	<b>Lock-in Provisions</b>	Non Applicabile
32	<b>Disposizioni relative al Knock-in</b>	Applicabile  Per la determinazione del Knock-in Amount in contrasto con la definizione di " <i>Knock-in Amount</i> " all'interno dei termini e delle condizioni, il <i>Knock-in Amount</i> verrà calcolato esclusivamente con riferimento all'Attività Sottostante.
	Evento Knock-in:	Il Livello (con riferimento all'Ora di Valutazione) dell'Attività Sottostante alla Data di Osservazione Knock-in è inferiore alla Barriera Knock-in.
	Barriera Knock-in:	20 per cento.
	Barriera Knock-in (2):	Non Applicabile
	Data di Osservazione Knock-in:	Data del <i>Fixing</i> Finale:
	Periodo di Osservazione Knock-in:	Non Applicabile
	Prezzo Finale del Knock-in:	Non Applicabile
33	<b>Rimborso Trigger</b>	Non Applicabile
	<b>Disposizioni relative al Regolamento Fisico (<i>Physical Settlement</i>):</b>	Non Applicabile
34	<b>Dettagli relativi alla rateizzazione dei Titoli</b>	Non Applicabile
35	Opzione <i>Put</i> :	Non Applicabile
36	Opzione Call	Non Applicabile
37	Valuta di Regolamento: ( <i>La valuta in cui avverrà il pagamento</i> )	La Valuta Specificata

#### ATTIVITA SOTTOSTANTI

38	<b>Elenco delle Attività Asset Sottostanti</b>		
	i	Attività Sottostante <sub>i</sub>	Ponderazione <sub>i</sub>
	1	EURO STOXX 50 Index	Non Applicabile
	2	S&P 500 Index	Non Applicabile
			Composito <sub>i</sub>
			Non Applicabile
			Non Applicabile

3	Nikkei 225 Index	Non Applicabile	Non Applicabile
39	<b>Titoli Equity-linked</b>	Non Applicabile	
40	<b>Titoli Equity Index-linked</b>	Applicabile	
(i)	Indice:	EURO STOXX 50 Index	
	Codice Bloomberg:	SX5E <Index>	
	Fonte delle Informazioni:	www.stoxx.com	
	Borse Obbligatorie:	Conformemente ai Termini delle Attività	
	Borse Relative:	Tutte	
	Soglia di turbativa (Disruption Threshold) :	20 per cento	
	Evento giurisdizionale :	Non applicabile	
	Giurisdizione/i dell'evento giurisdizionale :	Non applicabile	
	Eventi di turbativa aggiuntivi:		
	Modifiche Normative:	<p>Applicabile,nella misura in cui la definizione di "Modifica Normativa" inclusa nei Termini dell'Attività 1 saranno ritenuti sostituiti dalla seguente definizione:</p> <p><b>"Modifica Normativa"</b> indica che, alla Data di Emissione dei relativi Titoli ovvero successivamente a tale data, (A) a causa dell'adozione o di qualunque modifica in qualsiasi legge applicabile (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualunque normativa fiscale), regolamenti, ordinanze o circolari di autorità di vigilanza o autorità fiscale ovvero regolamenti o procedure di qualsiasi borsa (la <b>"Normativa Applicabile"</b>), o (B) a causa della promulgazione di ovvero di qualsiasi mutamento nell'interpretazione da parte di un tribunale ovvero autorità di vigilanza competente di una legge o regolamento applicabile (comprese eventuali iniziative delle autorità di fiscale), l'Emittente ritenga che sia divenuto o diverrà illecito ovvero contrario alla Normativa Applicabile ad esso, ai soggetti ad esso collegati o ad altri soggetti che siano rilevanti ai fini degli Accordi di Copertura detenere, acquisire ovvero disporre delle Posizioni di Copertura relative ai titoli inclusi nell'Indice.</p>	
	Turbativa della Copertura (hedging disruption)	Non Applicabile	
	Aumento costi di Copertura	Non Applicabile	
(ii)	Indice:	S&P 500 Index	
	Codice Bloomberg:	SPX <Index>	
	Fonte delle Informazioni:	www.standardandpoors.com	
	Borse Obbligatorie:	Conformemente ai Termini delle Attività	

Borse Relative:	Tutte
Soglia di turbativa (Disruption Threshold) :	20 per cento.
Evento giurisdizionale:	Non Applicabile
Giurisdizione/i dell'evento giurisdizionale:	Non Applicabile
Eventi di turbativa aggiuntivi:	
Modifiche Normative:	Applicabile, nella misura in cui la definizione di "Modifica Normativa" inclusa nei Termini dell'Attività 1 saranno ritenuti sostituiti dalla seguente definizione: <b>"Modifica Normativa"</b> indica che, alla Data di Emissione dei relativi Titoli ovvero successivamente a tale data, (A) a causa dell'adozione o di qualunque modifica in qualsiasi legge applicabile (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualunque normativa fiscale), regolamenti, ordinanze o circolari di autorità di vigilanza o autorità fiscale ovvero regolamenti o procedure di qualsiasi borsa (la " <b>Normativa Applicabile</b> "), o (B) a causa della promulgazione di ovvero di qualsiasi mutamento nell'interpretazione da parte di un tribunale ovvero autorità di vigilanza competente di una legge o regolamento applicabile (comprese eventuali iniziative delle autorità di fiscale), l'Emittente ritenga che sia divenuto o diverrà illecito ovvero contrario alla Normativa Applicabile ad esso, ai soggetti ad esso collegati o ad altri soggetti che siano rilevanti ai fini degli Accordi di Copertura detenere, acquisire ovvero disporre delle Posizioni di Copertura relative ai titoli inclusi nell'Indice.
Turbativa della Copertura ( <i>hedging disruption</i> )	Non Applicabile
Aumento costi di Copertura	Non Applicabile
(iii) Indice:	Nikkei 225 Index
Codice Bloomberg:	NKY <Index>
Fonte delle Informazioni:	<a href="http://www.nni.nikkei.co.jp">www.nni.nikkei.co.jp</a>
Borse Obbligatorie:	Conformemente ai Termini delle Attività
Borse Relative:	Tutte
Soglia di turbativa (Disruption Threshold) :	20 per cento
Evento giurisdizionale:	Non Applicabile
Giurisdizione/i dell'evento giurisdizionale:	Non Applicabile
Eventi di turbativa aggiuntivi:	
Modifiche Normative:	

Applicabile, nella misura in cui la definizione di "Modifica Normativa" inclusa nei Termini dell'Attività 1 saranno ritenuti sostituiti dalla seguente definizione:

"**Modifica Normativa**" indica che, alla Data di Emissione dei relativi Titoli ovvero successivamente a tale data, (A) a causa dell'adozione o di qualunque modifica in qualsiasi legge applicabile (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualunque normativa fiscale), regolamenti, ordinanze o circolari di autorità di vigilanza o autorità fiscale ovvero regolamenti o procedure di qualsiasi borsa (la "**Normativa Applicabile**"), o (B) a causa della promulgazione di ovvero di qualsiasi mutamento nell'interpretazione da parte di un tribunale ovvero autorità di vigilanza competente di una legge o regolamento applicabile (comprese eventuali iniziative delle autorità di fiscale), l'Emittente ritenga che sia divenuto o diverrà illecito ovvero contrario alla Normativa Applicabile ad esso, ai soggetti ad esso collegati o ad altri soggetti che siano rilevanti ai fini degli Accordi di Copertura detenere, acquisire ovvero disporre delle Posizioni di Copertura relative ai titoli inclusi nell'Indice.

	Turbativa della Copertura ( <i>hedging disruption</i> )	Non Applicabile
	Aumento costi di Copertura	Non Applicabile
41	<b>Titoli Indicizzati alle Merci (Commodity-linked Securities)</b>	Non Applicabile
42	<b>Titoli indicizzati agli Indici delle Merci (Commodity Index-linked Securities)</b>	Non Applicabile
43	<b>Titoli indicizzati ai Fondi (Fund-linked Securities)</b>	Non Applicabile
44	<b>Titoli FX-linked</b>	Non Applicabile
45	<b>Titoli FX Index-linked</b>	Non Applicabile
46	<b>Titoli indicizzati all'indice inflazione (Inflation Index-linked Securities)</b>	Non Applicabile
47	<b>Titoli indicizzati al tasso di interesse (Interest Rate Index-linked Securities)</b>	Non Applicabile
48	<b>Titoli Cash Index-linked</b>	Non Applicabile
49	<b>Orario di Valutazione</b>	L'ora alla quale lo Sponsor calcola il livello di chiusura del relativo indice di riferimento.
50	Convenzione di rettifica: (ai fini dei termini delle Attività 2)	Ai fini dei Termini delle Attività 2 , (a) se un giorno rispetto al quale un Livello Indice è

determinato non è un Giorno Prefissato di Trading per un Indice, tale giorno verrà posticipato al giorno successivo che è un Giorno Prefissato di Trading per tutti gli Indici, o

(b) se un giorno rispetto al quale un Livello Indice è da determinarsi coincide con un Giorno di Turbativa per un Indice allora tale giorno sarà posticipato al primo Giorno Prefissato di Trading successivo che non coincide con un Giorno di Turbativa per tale Indice, tranne nel caso in cui ciascuno degli otto Giorni Prefissati di Trading immediatamente successivi alla data originale alla quale il Livello Indice doveva essere determinato, è un Giorno di Turbativa di tale Indice. In tal caso, (i) tale ottavo Giorno Prefissato di Trading si riterrà essere il giorno in cui il Livello Indice verrà considerato nonostante il fatto che tale giorno è un Giorno di Turbativa e (ii) l'Emittente determinerà il Livello Indice all'Orario di Valutazione all'ottavo Giorno Prefissato di Trading in conformità alla formula per e al metodo di calcolo di tale Indice come ultimo disponibile prima del verificarsi del primo Giorno di Turbativa utilizzando i prezzi negoziati o quotati in Borsa all'Orario di Valutazione all'ottavo Giorno Prefissato di Trading di ciascun titolo compreso nell'Indice (o, se l'Emittente determina che un evento che dia origine ad un Giorno di Turbativa si è verificato con riferimento al relativo titolo all'ottavo Giorno Prefissato di Trading, la stima in buona fede del valore del relativo titolo all'Orario di Valutazione all'ottavo Giorno Prefissato di Trading).

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

51	Forma dei Titoli: (Non Applicabile se i termini e condizioni generali di Certificates sono applicabili)	Non Applicabile
52	Centro(i) Finanziari:	Non Applicabile
53	Numero minimo di Titoli Trasferibili:	1 (EUR 1,000)
54	Quotazione e Ammissione alla Negoziiazione:	



	(i) Borsa(e) in cui sarà presentata inizialmente la domanda di quotazione dei Titoli: <i>(La richiesta potrà essere presentata in seguito anche in altra borsa/e)</i>	Nessuno
	Ammissione alla negoziazione:	Non Applicabile
55	Soggetti (diversi dalle borse) presso i quali sarà presentata la domanda di quotazione e/o approvazione dei iTitoli:	Non Applicabile
56	Codici e Simboli dei Titoli:	
	Codice ISIN:	CH0128129829
	Common Code:	Non Applicabile
57	Gestione Accentrata e Negoziazione:	
	Sistema(i) di Gestione Accentrata e relativo(i) numero(i) identificativo(i):	Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, S.A., Lussemburgo
	Consegna dei Titoli :	La consegna avviene a fronte del pagamento
	Lotto Minimo di Negoziazione:	1 (EUR 1,000)
58	Agenti:	
	Agente per il Calcolo:	Credit Suisse International One Cabot Square London E14 4QJ
	Fiscal Agent/Agente Principale per i Certificates:	The Bank of New York Mellon, che opera attraverso la sua Filiale di Londra One Canada Square London E14 5AL
	Agenti per il Pagamento:	The Bank of New York Mellon, che opera per il tramite della sua Filiale di Londra One Canada Square London E14 5AL
	Agenti Aggiuntivi:	Non applicabile
59	Co-Structurer:	Non applicabile
60	<i>Dealer/s:</i>	Credit Suisse International
61	Ulteriori attività la cui attuazione è possibile soltanto previa approvazione di una Delibera Straordinaria:	Non applicabile
62	Quotidiani previsti per la comunicazione di avvisi ai Portatori dei Titoli:	Non Applicabile
63	Disposizioni Aggiuntive:	Non Applicabile

## PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI

### Termini e Condizioni dell'Offerta

- |          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>1</b> | Prezzo di Offerta:   | Il Prezzo di Offerta sarà pari al Prezzo di Emissione  |
| <b>2</b> | Ammontare totale dell'offerta. Se l'ammontare non è stato fissato, descrizione degli accordi e del momento in cui l'ammontare definitivo dell'offerta sarà annunciato al pubblico: | Fino a 30.000 Titoli<br>Da determinarsi in base alla domanda di mercato alle condizioni di mercato vigenti al tempo della stessa e pubblicato ai sensi dell'Articolo 8 della Direttiva Prospetti   |
| <b>3</b> | Condizioni (aggiuntive rispetto a quelle descritte nel Prospetto di Base) alle quali l'offerta è assoggettata:   | L'offerta dei Titoli è subordinata alla loro emissione.<br>Diritto di revocare l'offerta: l'offerta potrà essere revocata se l'Emittente e il Responsabile del Collocamento ritengono, secondo il loro ragionevole giudizio, che il verificarsi di eventi straordinari che possano avere un impatto negativo sulla situazione politica, finanziaria, economica e legale nazionale e internazionale ovvero il verificarsi di un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica dell'Emittente e del relativo gruppo di appartenenza possano pregiudicare l'offerta.<br>In caso di revoca, il Collocatore non riceverà alcuna commissione di distribuzione in relazione all'offerta cancellata, fermo restando che l'Emittente e il Collocatore pagheranno i rispettivi costi e spese sostenuti sino alla revoca dell'offerta. |
| <b>4</b> | Periodo in cui l'offerta resterà aperta:   | Dall' 8 aprile 2011 compreso fino al 18 maggio 2011 compreso.<br>L'Emittente potrà decidere di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta nel caso in cui le sottoscrizioni dei Titoli raggiungano l'importo complessivo dell'offerta prima della fine del Periodo di Offerta.<br>L'Emittente, con il consenso del Collocatore, potrà chiudere l'offerta prima della fine del Periodo di Offerta (indipendentemente dalla sottoscrizione dell'Ammontare Nominale Complessivo) ovvero estendere i termini dell'Offerta.   |
| <b>5</b> | Descrizione della procedura di adesione:   | I potenziali investitori possono rivolgersi al Collocatore per sottoscrivere i Titoli nel rispetto delle procedure in materia di sottoscrizione di titoli in generale concordate tra il Collocatore e la sua clientela.  |
| <b>6</b> | Informazioni sull'ammontare minimo e/o massimo della richiesta:  | L'ammontare minimo di Titoli sottoscrivibile da un singolo investitore è pari a 2 (EUR 2.000)  |
| <b>7</b> | Informazioni sulla modalità e i termini del pagamento a saldo e della consegna dei   | Il pagamento verrà effettuato in capo al Collocatore   |

Titoli:	in ottemperanza alle modalità vigenti tra il Collocatore e la sua clientela in relazione alla sottoscrizione di strumenti simili e, ad ogni modo, come da indicazione del Collocatore.
	I Titoli saranno emessi alla Data di Emissione a fronte del pagamento effettuato dal Collocatore all'Emittente, degli importi complessivi di sottoscrizione. Il Collocatore comunicherà a ciascun investitore le modalità di regolamento dei Titoli nel momento in cui l'investitore effettua la sottoscrizione.
<b>8</b>	<p>Modo e data in cui saranno resi pubblicamente noti i risultati dell'offerta:</p> <p>I risultati dell'offerta saranno pubblicati sul sito Internet del Collocatore (<a href="http://www.bancamediolanum.it">www.bancamediolanum.it</a>) alla ovvero intorno alla Data di Emissione.</p>
<b>9</b>	<p>Categorie di investitori potenziali cui i <i>Certificates</i> sono offerti ed eventuale/i tranche riservata/e a certi paesi</p> <p>Non Applicabile</p>
<b>10</b>	<p>Procedura di notifica ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione se le contrattazioni possono iniziare prima dell'effettuazione della notifica:</p> <p>Il Collocatore notificherà ai sottoscrittori l'accoglimento della loro richiesta.</p> <p>Le operazioni di negoziazione sui Titoli non possono iniziare prima della Data di Emissione.</p>
<b>11</b>	<p>Ammontare delle spese e delle imposte addebitate specificatamente al sottoscrittore o all'acquirente:</p> <p>L'Emittente verserà al Collocatore, in relazione all'Offerta, una commissione massima pari al 10,20% del Taglio Specificato di ciascun Titolo, calcolato sulla base del numero di Titoli acquistati. Alla Data Iniziale del Trade, la commissione per i primi 10.000 Titoli acquistati sarà pari al 7,50 per cento.</p> <p>L'Emittente non è a conoscenza di eventuali spese e tasse a carico del sottoscrittore salvo quelle ivi indicate.</p>
<b>12</b>	<p>Nome/i e indirizzo/i, per quanto risulta all'Emittente, dei collocatori (i "Collocatori") nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta:.</p> <p>Banca Mediolanum S.p.A Via F. Sforza Palazzo Meucci 20080 Basiglio Milano 3 (MI) Italy</p>
<b>13</b>	<p><i>Market-Maker</i>:</p> <p>Non Applicabile</p>
<b>14</b>	<p>Accordo di <i>market-making</i> con l'Emittente:</p> <p>Nessun accordo</p>

**Responsabilità dell'offerta:** Le offerte fatte da un Collocatore sono effettuate in suo nome e non in quanto agente dell'Emittente o del Dealer, e il Collocatore sarà l'unico responsabile dell'offerta in questione. Né

l'Emittente né il Dealer accettano alcuna responsabilità per l'offerta o la vendita dei Titoli da parte dal Collocatore.

### **Responsabilità**

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. Per quanto è a conoscenza dell'Emittente (avendo adottato la massima cura a tale scopo), le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Firmato per conto dell'Emittente:

da: \_\_\_\_\_

Firmatario debitamente autorizzato

da:

Firmatario debitamente autorizzato

## **Disclaimer dell'Indice**

### EURO STOXX 50 Index

STOXX e i suoi licenziatari (i "**Licenziatari**") non hanno nessuna relazione con l'Emittente, salvo che la concessione in licenza dell'Indice e dei relativi marchi per l'uso connesso ai Titoli.

#### **STOXX e i suoi Licenziatari non:**

- Sponsorizzano, approvano, vendono o promuovono i Titoli .
- Raccomandano a nessuno di investire nei Titoli o in qualsiasi altro valore mobiliare.
- Hanno alcuna responsabilità od obbligo per, né assumono decisioni su, tempi, ammontare o determinazione del prezzo dei Titoli.
- Hanno alcuna responsabilità od obbligo per l'amministrazione, la gestione o la commercializzazione dei Titoli.
- Tengono conto delle esigenze dei Titoli o dei possessori dei Titoli per quanto concerne la determinazione, la composizione o il calcolo dell'Indice né sono tenuti a farlo.

#### **STOXX e i suoi Licenziatari non avranno alcuna responsabilità per i Titoli. In particolare:**

- **STOXX e i suoi Licenziatari non rilasciano alcuna garanzia, esplicita o implicita, e rifiutano ogni e qualsiasi garanzia in ordine a:**
- **I risultati che saranno ottenuti dai Titolo, dal portatore dei Titoli o da qualunque terzo in relazione all'utilizzo dell'Indice e dei dati inclusi nell'Indice;**
- **Esattezza o completezza dell'Indice e dei relativi dati;**
- **Commerciabilità e idoneità ad un determinato scopo o uso dell'indice e relativi dati;**
- **STOXX e i suoi Licenziatari non si assumono alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni dell'Indice o relativi dati;**
- **STOXX o i suoi Licenziatari non saranno responsabili in nessun caso per mancato profitto o danni o perdite indiretti, punitivi, da provare o emergenti, anche se STOXX o i suoi Licenziatari sono a conoscenza del loro possibile insorgere.**

**Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è ad esclusivo beneficio degli stessi e non a beneficio dei portatori dei Titoli o di altri terzi.**

### **S&P 500 Index**

Nessuno dei Titoli è in nessun modo sponsorizzato, garantito, venduto o promosso da S&P. S&P non dichiara né garantisce, espressamente o implicitamente, ai portatori dei Titoli o al pubblico l'investimento nei titoli in generale o l'efficienza dell'Indice a rintracciare la performance del mercato generale delle azioni. L'unico rapporto tra S&P e l'Emittente è la licenza di alcuni marchi o loghi di S&P e dell'Indice che è determinato, composto e calcolato da S&P a prescindere dall'Emittente o dai Titoli. S&P non ha nessun obbligo di considerare le necessità dell'Emittente o dei Portatori dei Titoli nel determinare, comporre o calcolare l'Indice. S&P non è responsabile per e non ha partecipato alla determinazione, composizione o calcolo dell'Indice. S&P non è responsabile e non ha partecipato alla determinazione della tempistica di prezzi o quantità dei Titoli da emettere, vendere, acquistare o sottoscrivere da parte dell'Emittente. S&P non ha nessun obbligo o responsabilità relativamente alla gestione o al marketing dei Titoli.

S&P NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE O DI DATI IVI COMPRESI E S&P NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI IVI INCLUSI.

S&P NON GARANTISCE, ESPRESSAMENTE O IMPLICITAMENTE, CHE I RISULTATI VENGANO OTTENUTI DALL'EMITTENTE, DAI PORTATORI DEI TITOLI O DA QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTITÀ DALL'UTILIZZO DELL'INDICE O DEI DATI IVI COMPRESI RELATIVAMENTE AI DIRITTI BREVETTATI O PER QUALSIASI ALTRO USO. S&P NON GARANTISCE ESPRESSAMENTE O IMPLICITAMENTE E ESCLUDE ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UN FINE O UTILIZZO PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALL'INDICE O QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. SENZA PORRE LIMITI A QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO S&P AVRÀ UNA QUALCHE RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO SPECIFICO, INDIRECTO E CONSEGUENTE (INCLUSO LUCRO CESSANTE), ANCHE QUALORA VENGA COMUNICATO LA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI POSSANO VERIFICARSI.

### **NIKKEI 225 Index**

L'Emittente o una delle proprie controllate e una controllata di NIKKEI hanno stipulato un contratto non esclusivo di brevetto che permette all'Emittente, che versa una commissione, di utilizzare l'indice Nikkei 225 relativamente ai Prodotti.

Il Nikkei 225 Stock Average è una proprietà intellettuale di NIKKEI (lo "Sponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" e "Nikkei 225" sono i marchi di servizio dello Sponsor. Lo Sponsor si riserva i diritti, compresi il diritto d'autore all'indice Nikkei 225.

Questi Titoli non sono in alcun modo sponsorizzati, garantiti, venduti o promossi dalla Borsa di Osaka (Osaka Securities Exchange), il TSE o lo Sponsor e questi ultimi non forniscono nessuna garanzia o dichiarazione, espressamente o implicitamente dai risultati che potrebbero essere ottenuti dall'utilizzo del Nikkei 225 Stock Average o il livello al quale si trova il Nikkei 225 Stock Average in qualsiasi momento o giorno o altrimenti. Il Nikkei 225 Stock Average è compilato e calcolato unicamente dallo Sponsor. Né la Borsa di Osaka, né TSE né lo Sponsor saranno responsabili (per negligenza o altro) nei confronti di chiunque per errori nel Nikkei 225 Stock Average e non avranno l'obbligo di fornire una consulenza relativamente a errori ivi contenuti.

Inoltre, NIKKEI non fornisce nessuna garanzia relative a modifiche o cambiamenti nella metodologia utilizzata nel calcolo del Nikkei 225 Stock Average e non è obbligato a continuare il calcolo, pubblicazione e diffusione del Nikkei 225 Stock Average.

### **Rating dell'Emittente**

A Credit Suisse AG sono stati attribuiti i seguenti rating per debiti di lungo periodo:

Moody's Investors Service: Aa1

Standard & Poor's Rating Services: A+

Fitch Rating Limited: AA-

## REGIME FISCALE ITALIANO

*Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Certificates. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Prospetto di Base e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Certificates. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.*

*I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Certificates.*

### **Tassazione dei Certificates**

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (TUIR), e del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 come successivamente modificato (di seguito il "Decreto 461"), se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i Certificates siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dalla liquidazione dei Certificates sono soggette ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,5%. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

(1) In base al cosiddetto "regime della dichiarazione" - che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Certificates effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

(2) In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o liquidazione dei Certificates, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto 461. Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Certificates siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'investitore abbia validamente esercitato, in forma scritta, l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o liquidazione dei Certificates, al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei Certificates derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio

amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

(3) Le plusvalenze realizzate dalle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Certificates, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" (articolo 7 del Decreto Nr. 461), sono incluse nel calcolo del cosiddetto risultato maturato della gestione annuale. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 12,5%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Certificates siano connessi, le plusvalenze derivanti dai Certificates stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES (e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, la base imponibile IRAP).

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo comune di investimento italiano aperto o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 Dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo di imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11%.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dalla liquidazione dei Certificates non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Certificates stessi (i) siano negoziati in mercati regolamentati, o (ii) non siano detenuti in Italia.

### **Titoli atipici**

In conformità ad una differente interpretazione della vigente normativa fiscale, i Certificates potrebbero essere considerati come titoli "atipici" ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella Legge 25 novembre 1983, n. 649. In tal caso i pagamenti di importi di liquidazione, premi e gli altri proventi relativi ai Certificates potranno essere assoggettati a ritenuta in Italia, con l'aliquota del 27%.

La menzionata ritenuta del 27% non si applica ai pagamenti effettuati al possessore dei Certificates che non sia residente in Italia ed al possessore dei Certificates residente in Italia che sia (i) una società o altro ente commerciale (ivi compresa la stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri); (ii) una società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad esse assimilata; oppure (iii) un ente privato o pubblico che svolga una attività commerciale.

### **Imposte di successione e donazione**

Ai sensi del Decreto Legge Nr. 262 del 3 ottobre 2006, (di seguito citato come il Decreto Nr. 262), convertito nella Legge Nr. 286 del 24 novembre 2006, il trasferimento di beni e diritti (incluse azioni, obbligazioni ed altri titoli) per effetto di successione o donazione è assoggettato ad imposta come segue:

- (i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di EUR 1,000,000;
- (ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o



donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, EUR 100,000; e

- (iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.

### **Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio**

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (**Direttiva Europea sul Risparmio**), ciascuno Stato Membro deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro. Tuttavia il Lussemburgo, il Belgio e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), dovranno adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

### **Attuazione in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio**

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.